

IT
E-002386/2024
Risposta di Jessika Roswall
a nome della Commissione europea
(9.1.2025)

La direttiva quadro sui rifiuti¹ impone agli Stati membri di vietarne la gestione incontrollata. La direttiva stabilisce inoltre la gerarchia dei rifiuti, secondo la quale il collocamento in discarica è l'opzione meno opportuna. Le autorizzazioni per le discariche possono essere rilasciate solo nel rispetto dei rigorosi requisiti della direttiva relativa alle discariche di rifiuti². Inoltre, ai sensi dell'articolo 13 della direttiva quadro sui rifiuti, la gestione deve essere effettuata senza danneggiare la salute umana o recare pregiudizio all'ambiente e senza danneggiare il paesaggio o i siti di particolare interesse.

La direttiva sulle emissioni industriali³ contiene prescrizioni generali relative alle emissioni e le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) forniscono prescrizioni settoriali specifiche^{4,5}. Le conclusioni sulle BAT per il trattamento dei rifiuti sono già disponibili, mentre quelle per le discariche inizieranno a essere redatte nel 2025.

La Commissione vigila sull'osservanza di tali prescrizioni e ha adottato misure nei confronti dell'Italia per oltre 240 discariche (cause C-135/05, C-196/13 e C-498/17), oltre 40 delle quali in Calabria di cui 3 non ancora regolarizzate.

Fatto salvo il ruolo della Commissione quale custode dei trattati, spetta in primo luogo agli Stati membri assicurare il rispetto del diritto dell'UE. Essi sono infatti nella posizione migliore per esaminare le caratteristiche di una specifica discarica. La Commissione invita pertanto gli onorevoli deputati a iniziare col rivolgersi alle autorità nazionali competenti.

¹ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3), modificata dalla direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 109).

² Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1), modificata dalla direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 100).

³ Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (rifusione) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

⁴ Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione, del 10 agosto 2018, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 208 del 17.8.2018, pag. 38).

⁵ Direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti, PE/87/2023/REV/1 (GU L, 2024/1785, 15.7.2024).

Informazioni generali sulla direttiva riveduta: https://environment.ec.europa.eu/topics/industrial-emissions-and-safety/industrial-and-livestock-rearing-emissions-directive-ied-20_en?prefLang=it